REGOLAMENTO (CEE) N. 1005/81 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 1981

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto, della categoria di prodotti n. 115 (codice 1150), originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione delle preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi o territori in via di sviluppo [1], in particolare l'articolo 4,

considerando che in virtù dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, di cui all'allegato D, entro il limite di un massimale comunitario, pari al 56,1 % del totale delle importazioni della categoria di prodotti in questione nella Comunità, dall'insieme dei beneficiari nel 1977 ; che in nessun caso tuttavia il massimale che risulta da questo calcolo potrà superare in generale 127,5 % di quello fissato per il regime preferenziale dell'esercizio 1978 ; che nell'ambito di detto massimale le imputazioni dei prodotti originari di uno o l'altro dei paesi o territori menzionati nell'allegato F non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale ; che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 9 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno o l'altro di detti paesi o territori, fatta eccezione per quelli elencati nel suo allegato G, non appena raggiunto, a livello comunitario, l'importo massimo in questione ;

considerando che per i filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto, e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 311,10 tonnellate e che, quindi, l'importo massimo è pari a 155,55 tonnellate ; che alla data del 7 aprile 1981 le importazioni nella Comunità di filati di lino o di ramiè, non preparati la vendita al minuto, originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, l'importo massimo in questione ; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3320/80 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Brasile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 14 aprile 1981 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Brasile :

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe 1981	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
1150	115	54.03	54.03-10 ; 31 ; 35 ; 37 ; 39 ; 50 ; 61 ; 69	Filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 354 del 29. 12. 1980, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione